



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO



DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 5765/2023 R.G.;
vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.;
ritenuta la necessità di decidere nel contraddittorio delle parti;

p.q.m.

fissa l'udienza del 13/12/2023 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il 27/11/2023.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino - Pulejo di copia del presente decreto e del ricorso entro il 27/11/2023.

Dispone che l'udienza del 13/12/2023 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 13/12/2023 per il deposito di note.

Messina, 10/11/2023

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Silvestro Salvatore (C.F.:SLVSVT92B10C351P) nato a Catania il 10.02.1992 residente in Linguaglossa (CT) Via della Fornace n. 5 con la presente conferisco procura congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Luigi Casiraro del Foro di Catania (P. IVA: 05093680873, Tel/fax n.0957774771, posta certificata PEC: luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it) con studio in Linguaglossa Via degli Aragonesi n.3 e Avv. Santi Distefano del foro di Catania (C.F. DSTSNT51H04C351U) PEC: santi.distefano@pec.ordineavvocaticatania.it) con studio in Catania Via Ruggero Settimo n.28, i quali si dichiarano disponibili, ai sensi e per gli effetti di cui ai novellati artt. 133 segg c.p.c. e 170 c.p.c. a ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta certificata indicata, delegandoli ad assistermi rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni fase stato e grado, sin dalla fase stragiudiziale e di negoziazione assistita, compreso quello esecutivo, di appello, reclamo, opposizione ed esecuzione conferendole all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, di nominare domiciliatari o sostituti processuali, di rappresentarla all'udienza di comparizione personale delle parti eventualmente fissata ex art. 183, 3° comma c.p.c. per rendere interrogatorio libero sui fatti di causa, di proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, di chiamare terzi in causa, di riassumere la causa, proseguirla e di deferire giuramento, con espressa attribuzione del potere di transigere, formula richieste, ivi compresa quella inerente il rilascio del nullaosta per la richiesta del rapporto di incidente stradale, desistere, conciliare, riscuotere, quietanzare e rinunciare agli atti anche esecutivi ed accettarne la rinuncia e ritiene il suo operato per rato e confermato senza bisogno di alcuna ratifica espressa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio professionale dell'Avvocato **Luigi Casiraro** del Foro di Catania, (P. IVA: 05093680873, Tel/fax n.0957774771, posta certificata PEC luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it in Linguaglossa Via degli Aragonesi N.3, autorizzandolo altresì a ricevere e notificare atti giudiziari e stragiudiziali, ai fini della mia difesa e tutela dei miei diritti, anche per il tramite di posta certificata, nonché di ricevere notifiche, comunicazioni e avvisi relative al presente procedimento e/o procedimenti ad esso connessi, tramite il medesimo mezzo.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge nonché dei casi di cui all'art. 3 del suddetto decreto in cui l'esperienza di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Catania lì 7 novembre 2023

Salvatore Silvestro

E' vera ed autentica

Luigi Casiraro



AVV. LUIGI CASIRARO

STUDIO LEGALE

95015 Linguaglossa - Via degli Aragonesi, 3,
Tel-fax: +39 095 8032702 - cell: 3371020552

luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it-
luigicasiraro@alice.it

IRCCS
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0013481 del 28/11/2023
Class: 01-01-06



* 0 0 0 1 5 4 2 4 4 8 *

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

**Ricorso ex art 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 e con istanza per la
notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

PER: Silvestro Salvatore (C.F. SLVSVT92B10C351P) nato a Catania il
10.02.1992 e residente in Linguaglossa Via della Fornace n.5, rappresentato
e difeso, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Casiraro (C.F.:CSRLGU84R25C351H
pec: luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it, fax: 095/8032702) e Santi
Distefano ((C.F. DSTSNT51H04C351U) PEC:
santi.distefano@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avv. Luigi Casiraro in Linguaglossa Via degli
Aragonesi n. 3;

-ricorrente-

CONTRO: IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" Istituto di rilievo
nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico (CF E PI
02733700831), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in
Messina Sede Legale Strada Statale 113 - C.da Casazza
98124 Messina (ME)

-resistente-

E NEI CONFRONTI DI: Paone Santina e tutti gli partecipanti alla
proceduta da stabilizzazione;

-controinteressati-

PREMESSO CHE

Con avviso prot. n. 1619 del 09.02.2023 IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-



Pulejo” ha avviato, previa ricognizione del personale in servizio presso l’ente, la stabilizzazione del personale appartenente al profilo di OSS Area Operatore,

A tal fine i candidati venivano invitati ad inoltrare apposita domanda di partecipazione alla ricognizione, con espresso invito a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (cfr. avviso del 09.02.2023, all-1);

Nello specifico, l’avviso veniva riservato al personale individuato nell’allegato B della delibera n. 105 del 06.02.2023, ovvero i soggetti che non avevano ancora maturato i 18 mesi di servizio presso l’Azienda precedente (cfr. graduatoria deliberazione n. 105 del 06.02.2023, all-2) e rimasti quindi esclusi dalla prima stabilizzazione.

Con nota del 16.02.2023 i candidati venivano invitati ad integrare la domanda di partecipazione offrendo le dovute indicazioni riguardo la “procedura concorsuale” di assunzione (cfr. avviso con precisazione del 16.02.2023, all-3).

Nelle more dell’espletamento della procedura e, segnatamente, in data 26.04.2023, l’Assessorato Regionale della salute- Regione Sicilia siglava un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali finalizzato a stabilire i criteri generali da applicare nell’ambito delle procedure di stabilizzazione, al fine di garantire l’applicazione uniforme della normativa nel Servizio Sanitario Regionale (cfr. protocollo di intesa del 26.04.2023, all-4);

Nel detto protocollo d’intesa veniva specificato che *“i contenuti del protocollo si applicano a tutte le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, **all’IRCCS Bonino Pulejo**, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia”*;



In seno al predetto protocollo di intesa venivano in particolar modo individuati i 5 criteri di priorità da utilizzare nell'ambito delle procedure di stabilizzazione.

Con nota prot. n. 24514 del 26.04.2023, indirizzata alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, l'Assessorato Regionale della salute- Regione Sicilia- Dipartimento per la Pianificazione Strategica- adottava una direttiva attuativa con espresso invito a dare puntuale e concreta attuazione ai contenuti previsti in seno al Protocollo di intesa (cfr. direttiva attuativa Assessorato alla Salute- Regione Sicilia all-4);

Con delibera n. 557 del 09.07.2023 IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" approvava l'elenco dei candidati da stabilizzare fino alla 13esima posizione (cfr. all-5).

Con delibera n. 568 del 12.07.2023 IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" revocava in autotutela la deliberazione n. 557 del 09.07.2023 e la relativa graduatoria, avendo necessità di apposite direttive da parte dell'Assessorato alla Salute (cfr. all- 6).

Con nota prot. n. 43887 del 04.08.2023, avente ad oggetto "*precisazione procedure di stabilizzazioni ex art 20 D.lgs 75/17 e art. 1 comma 268 lett.b) L.234/2021*", l'Assessorato Regionale della salute- Regione Sicilia precisava che il paragrafo V "criteri di priorità" del protocollo d'intesa al punto 4 prevede che "*in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica*", si specifica che l'idoneità deve intendersi riferita ad una



procedura concorsuale, secondo la definizione richiamata dal citato documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27.07.2022, intesa come selezione caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (Cds. Sez. V, 21/11/2016 n. 4883 – Cass. Civ. Sez unica 2/08/2017 n. 19166; Cass. Civ. Sez unica 29/05/2012 n. 8522). In tale ambito potranno essere positivamente valutate le idoneità di candidati conseguite a seguito di selezione pubblica anche a tempo determinato (ivi compresa quella ex art. 15 octies D.Lgs n. 502/1992), espletate secondo i criteri sopra richiamati, in Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una graduatoria valida ed efficace e, in ogni caso, approvata in data non anteriore al 01.01.2021, nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione (cfr. nota prot. n. 43887 del 04.08.2023 all-7).

Con avviso urgente del 28.08.2023, prot. n. 9807 e, quindi, ben dopo la pubblicazione della prima graduatoria poi revocata, IRCCS invitava i candidati a specificare l'eventuale esistenza di "figli a carico", comunicando che, *"se più candidati avessero ottenuto pari punteggio in base al calcolo della anzianità di servizio, la preferenza sarebbe stata determinata dal numero dei figli a carico e seguendo il criterio del candidato più giovane d'età"* (cfr. avviso urgente del 28.08.2023, all-8).

Detta richiesta, è bene precisarlo sin d'ora, non risulta che sia stata mai formulata nelle precedenti procedure di selezione per stabilizzazione effettuate da IRCCS.

Con deliberazione n.657 del 07.09.2023, pubblicata il 10.09.2023, IRCCS



Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” approvava l’elenco finale dei candidati da stabilizzare e segnatamente, secondo l’ordine di cui all’allegato A fino alla 13esima posizione (cfr. deliberazione n. 657 del 07.09.2023 e graduatoria all-9).

Nella predetta graduatoria il ricorrente veniva classificato al 22esimo posto. Con deliberazione n. 793 del 19.10.2023 l’IRCCS (cfr. all.10) provvedeva alla modifica della graduatoria di stabilizzazione ed alla esclusione di alcuni candidati, in considerazione del fatto che, con nota prot. n. 0149356/23 del 04.10.2023 l’ASP di Messina *“a seguito di verifica espletata comunicava che la graduatoria di cui alla delibera n. 279/CS del 28.06.2022 è stata formulata nell’attesa della formulazione della graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla prefatta procedura, nonché dell’eventuale esclusione dei candidati non aventi titolo e che con nota prot. n. 16554 del 21.09.2023 ARNAS Garibaldi di Catania comunicava che i candidati B.M – B.A. C.G.-C.E –L.N. M.A. (ndr i candidati per cui era stata richiesta la verifica sul possesso dei requisiti per la stabilizzazione) sono stati inseriti in una graduatoria provvisoria di cui alla deliberazione n.102 del 20.01.2022 ma l’Arnas non ha allo stato verificato i titoli dei candidati in quanto tutti collocati in posizione bassa della graduatoria de quo,*

In considerazione di tali comunicazioni veniva approvata la modifica della p graduatoria definitiva escludendo i candidati che nella graduatoria OSS approvata con deliberazione n. 657 del 07.09.2023 non risultavano in possesso del requisito relativo alla presenza in graduatoria definitiva, i quali venivano, pertanto, inseriti in separato elenco;

Per effetto di tale modifica il ricorrente veniva inserito in 17esima



posizione.

Orbene il ricorrente ritiene che l'operato della Amministrazione nella predisposizione delle procedure e nella determinazione della graduatoria, sia gravemente viziato, omissivo e lesivo dei suoi diritti, onde col presente ricorso chiede la disapplicazione della predetta da parte del Giudice del Lavoro con l'ordine rivolto all'Amministrazione resistente di riformulare la graduatoria medesima collocando il ricorrente nella posizione che gli compete, in virtù dei titoli e delle priorità posseduti. Quanto detto per i sottoesposti

MOTIVI

SUL DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE DEL SIG. SILVESTRO SALVATORE – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI INTESA E DELLA DIRETTIVA ASSESSORIALE N.24514 DEL 26.04.2023 – VIOLAZIONE DEL DOCUMENTO N. 22/154/CR7a/C7 DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 22/07/2022

Il ricorrente ha diritto alla stabilizzazione ex Legge 24 del 2001 art. 1 comma 268 lett.b), con la qualifica di operatore socio sanitario, da parte dell' IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo".

L'istante risulta, infatti, "idoneo" nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2445 posti di Operatore Socio Sanitario approvata dal Policlinico di Foggia con determinazione n. 1962 del 17.06.2020 (cfr. riscontro Policlinico di Foggia, all.-11).

Per effetto di tale "idoneità", secondo i criteri di priorità previsti dal



protocollo di intesa tra l'Assessorato Regionale della salute- Regione Sicilia e le organizzazioni sindacali e recepiti con la direttiva assessoriale N.24514 DEL 26.04.2023 il ricorrente avrebbe dovuto essere collocato al primo posto nella graduatoria della procedura di stabilizzazione approvata dall'IRCCS Centro Neurolesi anziché al 17 posto come risulta, invece collocato.

Infatti, ai sensi del paragrafo V del citato protocollo di intesa, la stabilizzazione del personale con qualifica OSS avrebbe dovuto seguire i seguenti criteri di priorità

"1) essere, al momento della pubblicazione dell'avviso di ricognizione in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Azienda procedente e di possedere i requisiti previsti dall'art.1, comma 268, lett.b) della legge n. 234/2021 come modificato dalla 'art. 4 del D.L. n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2023.

2)In caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al dipendente reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica anche non più in servizio che abbia maturato presso l'Azienda procedente i requisiti previsti dalla normativa in argomento;

3) In subordine la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio, reclutato con contratto di lavoro a tempo determinato a seguito a seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge anche con contratti di diversa tipologia purchè sia prevalente il periodo maturato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione con contratto a tempo determinato,

4) In caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di



legge presso l' Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica;

5) In subordine al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente, previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica.”

Orbene, nessuno dei candidati presenti nella graduatoria approvata dall'IRCCS e che hanno partecipato alla presente procedura di selezione per stabilizzazione, risulta in possesso dei requisiti previsti dai primi tre criteri di priorità previsti dal protocollo, atteso che nessuno dei candidati presenti nella graduatoria risulta “reclutato” con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica.

Mentre, invece, soltanto due candidati, il ricorrente e il candidato Rizzo Giuseppe risultano in possesso del requisito previsto nel IV criterio di priorità ovvero l'essere idoneo non vincitore in una procedura di selezione pubblica (rispettivamente presso il Policlinico di Foggia (cfr. all.11).

Ma vi è di più.

Tutte le graduatorie dalle quali sono stati attinti i candidati inseriti in graduatoria sono graduatorie provvisorie, tranne quella del Policlinico di Foggia alla quale appartenevano il ricorrente ed il sig. Rizzo Giuseppe.

Sul punto, errata deve ritenersi la valutazione operata dall'IRCCS nella deliberazione n. 657 del 07.09.2023 laddove si è ritenuto che tutti i candidati risultavano in possesso del requisito previsto dal secondo criterio del protocollo di intesa, considerando tutti i soggetti partecipanti già “reclutati” dalle varie aziende sanitarie e richiamando, all'uopo, le singole graduatorie di riferimento.



La circostanza che l'ente abbia operato una siffatta valutazione si evince chiaramente dal corpo della delibera n. n.657 del 07.09.2023 laddove, da un lato, viene fatta espressa menzione al secondo criterio di priorità, dall'altro vengono espressamente richiamate le graduatorie delle varie aziende ospedaliere e, segnatamente:

- la graduatoria dell'IRCCS Bonino Pulejo adottata con delibera n. 460 del 05.07.2019;

- la graduatoria Arnas Brotzu Cagliari

- la graduatoria dell'ARNAS Garibaldi di Catania

- la graduatoria dell'ASP Catania

- la graduatoria dell'ASP Messina

e le altre graduatorie che interessavano i candidati inseriti in graduatoria prima del ricorrente.

Ed invero, la circostanza che i candidati risultano collocati all'interno di tali graduatorie non si traduce nel fatto che gli stessi possano considerarsi "reclutati" con contratto di lavoro subordinato dalle varie Aziende Ospedaliere.

Risulta di lapalissiana evidenza che la presenza all'interno di una graduatoria concorsuale, peraltro provvisoria, è cosa diversa dall'essere stato reclutato per effetto della graduatoria medesima.

Quest'ultimo caso presuppone, infatti, che dopo la formazione di una graduatoria di merito e per effetto della stessa graduatoria il candidato abbia stipulato un contratto di lavoro con l'Azienda.

Circostanza, questa, assente per tutti i candidati stabilizzati in virtù della citata graduatoria che precedono il ricorrente ed il sig. Rizzo Giuseppe.



Inopinatamente, IRCSS ha, invece, ritenuto che per tutti i 44 partecipanti alla procedura di stabilizzazione potesse trovare applicazione il primo e il secondo criterio di priorità (cfr. deliberazione n.657, pag. 4).

E ciò in ragione di un errata ed irragionevole interpretazione delle definizioni contenute nel protocollo di intesa recepito dall'Assessorato regionale alla Salute ed in particolare del concetto di *"reclutamento a tempo determinato con procedura concorsuale"*.

Con specifico riferimento a tale requisito anche la stessa delibera 657 del 07.09.2023 richiama la definizione contenuta nel documento n. 22/154/CR7a/C7 della conferenza stato regioni del 22/07/2022.

Detto documento precisa che *"con riferimento al requisito del reclutamento a tempo determinato con procedura concorsuale, si richiama quanto indicato dalla circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in relazione alle stabilizzazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, in relazione all'analogo requisito previsto alla lett. b): l'assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione. La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma. In proposito si evidenzia che la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2016 n. 4883; Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, n.*



19166, Cassazione civile, sez. un., 29/05/2012, n. 8522) afferma che per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

Secondo tale definizione, richiamata peraltro dalla stessa direttiva assessoriale, l'assunzione del personale deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria riferita ad una procedura di concorso pubblico.

Invero, nessuno dei candidati presenta tale requisito atteso che tutti i partecipanti che hanno maturato periodi di servizio presso l'IRCCS sono stati contrattualizzati sulla base della semplice presentazione dell'istanza durante il periodo COVID e, indipendentemente dalla loro partecipazione ad una procedura di concorso pubblico sicchè per nessuno di loro può ritenersi maturato il requisito previsto dalla norma.

La circostanza che tutti gli altri candidati risultino "collocati" all'interno di graduatorie da parte della stessa o da altre aziende ospedaliere avrebbe dovuto indurre l'ente resistente ad applicare, nei confronti di tali candidati, il 5° criterio di priorità, il quale ammette la stabilizzazione del "personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'azienda procedente, previo espletamento di apposita selezione pubblica".

Diversamente operando, si giungerebbe al paradosso di riconoscere priorità a chi ha meramente presentato un semplice istanza di partecipazione ad un concorso pubblico rispetto a coloro i quali, invece, a seguito di partecipazione concorsuale e relativa valutazione siano risultati, invece, idonei.



Ma soprattutto, IRCCS ha consentito l'illegitimo e indiscriminato accesso alla stabilizzazione a personale precario che mai ha partecipato ad una selezione pubblica.

Risulta del tutto evidente che detto personale, pur potendo accedere alla stabilizzazione, deve preliminarmente essere sottoposto ad una selezione pubblica, per come del resto previsto dal quinto criterio di priorità stabilito dal protocollo di intesa.

Per come del resto indicato anche nella nota assessoriale del 04.08.2023, con cui l'Assessorato, riscontrando la richiesta di chiarimenti, aveva precisato e specificato che la idoneità dei candidati andava riferita ad una procedura di pubblico concorso e/o di selezione pubblica (cfr. all-7)

Per le ragioni sopra evidenziate, deve affermarsi il diritto del ricorrente a ricoprire la prima posizione in graduatoria, in applicazione del quarto criterio di priorità, in quanto soggetto "idoneo nella graduatoria concorsuale del Policlinico di Foggia" ed in considerazione del fatto che tutti gli altri 16 candidati che lo precedono in graduatoria non rientrano nei primi tre criteri di priorità previsti dal protocollo di intesa siglato in data 26.04.2023.

SUL MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE DA PARTE DEL PERSONALE STABILIZZATO SULLA BASE DELLA MERA PRESENZA IN GRADUATORIE PROVVISORIE DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Tutti i tredici candidati stabilizzati sono stati inseriti nella graduatoria finale perché presenti in precedenti graduatorie di merito della stessa Azienda procedente e/o di altre aziende sanitarie.

Senonchè, gran parte delle graduatorie richiamate nella deliberazione n.



657 del 07.09.2023 e utilizzate per la formazione della graduatoria del personale da stabilizzare, non avrebbero potuto essere utilizzate.

Nello specifico, le graduatorie dell'IRCCS Pulejo, Arnas Brotzu Cagliari ASP Messina e dell'ARNAS Garibaldi di Catania sono, infatti, graduatorie meramente provvisorie, formate cioè a seguito della mera presentazione dell'istanze da parte dei candidati senza che sia stata poi operata alcuna valutazione ad opera delle commissioni all'uopo preposte e stilata, quindi, una graduatoria finale di merito.

Con specifico riferimento alla graduatoria dell'IRCCS Pulejo, approvata con deliberazione n. 460 del 07.07.2019, non sembrano sussistere dubbi in ordine al fatto che si tratta di una graduatoria meramente provvisoria e, quindi, non utilizzabile ai fini della stabilizzazione.

Nel corpo della stessa delibera n. 460 del 07.07.2019 si legge *“che al sistema informatico sono pervenute n. 5633 istanze, così come indicato nella graduatoria provvisoria (all. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; che i candidati utilmente collocati in graduatoria prima dell'immissione in servizio verranno sottoposti alla verifica dei titoli dichiarati in domanda, da apposita Commissione nominata con nota del Direttore”* (cfr. deliberazione n. 460 del 07.07.2019, all-12).

Conseguentemente, *“delibera di prendere atto della presente graduatoria provvisoria”*.

La stessa deliberazione n. 460 definisce l'elenco allegato come “graduatoria provvisoria”, cioè da sottoporre ad ulteriori valutazioni da parte della Commissione all'uopo nominata.



Dette circostanze rendono del tutto evidente come siffatta graduatoria non poteva in alcun modo essere utilizzata per la formazione della ulteriore graduatoria relativa al personale da stabilizzare.

E del resto, proprio per tale ragione, con deliberazione n. 793 del 19.10.2023 (cfr. all- 10) l'ente procedente ha espunto dalla graduatoria quei candidati, dapprima ammessi, che risultavano presenti in graduatorie provvisorie.

A tale proposito non è dato capire la ragione per cui il medesimo criterio non sia stato adottato anche per i candidati che abbiano presentato quale requisito di partecipazione la presenza nella graduatoria dell'IRCCS PULEJO.

Tenuto conto che anche detta graduatoria, al pari di quelle del Anrnas Garibaldi di Palermo e dell'ASP Messina, risultano graduatorie provvisorie.

Peraltro sin dalla domanda di partecipazione i candidati erano stati invitati ad integrare la domanda con ogni riferimento utile alla "graduatoria concorsuale".

E tanto nei chiarimenti resi con nota del 04.08.2023 quanto nella direttiva assessoriale del 26.04.2023 l'Assessorato Regionale, nel richiamare espressamente il documento della conferenza Stato-Regioni ha specificato che per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

Siffatte caratteristiche non possono certamente riconoscersi alle graduatorie provvisorie richiamate nella deliberazione n. 657 del 07.09.2023, per come modificata dalla deliberazione n. 793 del 19.10.2023, di approvazione della



graduatoria di stabilizzazione.

Logico corollario di quanto sopra esposto è che tutti i candidati che risultano inclusi nella graduatoria di cui allegato A della deliberazione n.657 del 07.09.2023 sulla base del mero collocamento in una graduatoria provvisoria andrebbero espunti. Il loro inserimento in graduatoria, addirittura in posizione di precedenza rispetto al ricorrente, realizza una illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati, tenuto conto che i primi non posseggono, a differenza del ricorrente, i requisiti richiesti dal bando, in aperta violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

E così, si ripete andrebbero espunti per fare posto al ricorrente:

- 1) Paone Santina, presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019;
- 2) Nava Irene, presente nella graduatoria Arnas G. Brotzu Cagliari;
- 3) Casaccio Melissa presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019;
- 4) Mariona Maria presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019;
- 5) Scalia Daniela presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019;
- 6) Starvaggi Lidia presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019
- 7) Pagano Giorgia presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019
- 8) Casella Tiziana presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui



alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019

9) Vezzosi Fabio presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui
alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019

10) Pandolfino Santa presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui
alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019

11) La Fauci Antonino presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di
cui alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019

12) Rossano Michele presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di
cui alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019

13) Schepis Patrizia presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui
alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019

14) Aliotta Maria presente nella graduatoria IRCCS Bonino Pulejo di cui
alla deliberazione n. 460 del 05.07.2019.

Detti candidati che, è bene ripeterlo, precedono il ricorrente, andrebbero
espunti dalla graduatoria poiché presenti in graduatorie provvisorie in alcun
modo utilizzabili ai fini della stabilizzazione.

**SUL DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE DEL RICORRENTE IN
VIRTU' DELLA PRECEDENZA ACQUISITA IN RAGIONE DEL
QUARTO CRITERIO DI PRIORITA'. IRRILEVANZA DEI
CRITERI ARBITRARIAMENTE UTILIZZATI DALLA
COMMISSIONE RELATIVI AL NUMERO DEI FIGLI ED ALLA
LEVA MILITARE.**

**ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE
DEL BANDO E DI CIRCOLARE, DELL'ILLOGICITA' E DELLA
DISPARITA' DI TRATTAMENTO. CONTRADDIZIONE TRA**



PROVVEDIMENTI.

Nel merito della formulazione della graduatoria, si deduce che il protocollo d'intesa che l'Assessorato Regionale alla Salute ha sottoscritto con le O.O.SS., ha stabilito al capo V i criteri di priorità da adottare per la formazione della graduatoria.

Non si rinvencono tra essi il numero dei figli a carico e la leva militare come criteri di priorità da adottare. Proprio per tale motivo, il ricorrente, non sussistendo in graduatoria candidati in possesso dei primi 3 criteri, aveva diritto ad essere inserito nella stessa utilizzando il 4° criterio di priorità che così recita:

“in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica”.

La graduatoria dell'I.R.C.C.S. Bonino - Pulejo ha invece utilizzato quali criteri di priorità residuali, prima di quello sopra citato, quella del numero dei figli a carico e della leva militare, che non risultano essere fissati in nessuno dei documenti che determinano i criteri di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale.

L'operato delle Ente che ha proceduto alla stabilizzazione del personale, risulta pertanto illegittimo ed inopportuno, soprattutto perché i criteri sopracitati, si ripete, non sono stati utilizzati per le precedenti stabilizzazioni nel settore della Sanità ad opera di altri Enti che vi hanno dato corso.

I criteri sopra citati peraltro non sarebbero neanche pertinenti per stabilire le graduatorie di una ricognizione per la stabilizzazione, qual'è quella



contestata col presente ricorso, mentre sono utilizzate, semmai previste, per la redazione di graduatorie di pubblici concorsi. Così operando la Commissione ha realizzato un inaccettabile disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri candidati stabilizzati con precedenti procedure per i quali i predetti criteri selettivi di priorità non sono stati adottati.

Ma vi è di più. La graduatoria preselettiva, dei candidati aventi diritto alla partecipazione, è stata redatta sulla base delle semplici domande di partecipazione, e sulla base di semplice procedura informatica che, a maggior ragione, non ha consentito alcuna preventiva verifica dei titoli di partecipazione dei candidati, che in pratica sono tutti stati ammessi alla selezione a semplice domanda.

Al riguardo si segnala che il Bando e le circolari Assessoriali prevedevano che la verifica di requisiti e titoli andava effettuata dagli Organi preposti alla stabilizzazione. Non emerge che tale controllo sia stato effettuato prima della formulazione della graduatoria definitiva che oggi viene impugnata (prova ne siano le rettifiche e le integrazioni intervenute dopo la pubblicazione della detta graduatoria), verifica che andava effettuata in ogni caso soprattutto prima della sottoscrizione dei relativi contratti dei dipendenti stabilizzati (si veda Delibera del 9/7/2023 IRCSS Bonino - Pulejo di Messina). Per quanto sopra, accertati i motivi di illegittimità il Giudice dovrebbe disapplicare la graduatoria del 19 Ottobre 2023 nella quale il ricorrente è stato collocato alla 17^a posizione, non utile alla stabilizzazione cui invece lo stesso ha diritto.

A tutto voler concedere infatti il ricorrente dovrebbe essere collocato nelle prime 13 posizioni della graduatoria definitiva ed essere stabilizzato presso



l'Ente di riferimento.

ISTANZA CAUTELARE

SUL FUMUS BONI IURIS:

Per quanto sopra esposto non può dubitarsi circa l'esistenza del fumus necessario all'accoglimento dell'istanza ex art. 700 cpc che oggi si formula.

Il ricorrente ha infatti diritto ad essere immesso nella graduatoria dell'IRCCS Pulejo di Messina in posizione utile per ottenere la stabilizzazione tra il personale OSS, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedervi ed essere collocato in posizione utile con precedenza sugli altri candidati collocati prima di lui nella graduatoria che si è chiesto di disapplicare.

SUL PERICULUM IN MORA:

E' del pari evidente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente ove non venisse accolta la istanza cautelare che ne richiede la stabilizzazione (anche con riserva). Il ricorrente si è visto precedere da altri candidati che non avevano i requisiti in suo possesso e previsti dal bando. La mancata stabilizzazione precluderebbe così oltre alle attuali possibilità lavorative, le future chances di carriera.

Si chiede pertanto che si ordini all'IRCCS Pulejo di Messina alla immediata stabilizzazione del ricorrente tra il personale OSS dell'Ente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Stante il numero degli eventuali controinteressati, le difficoltà della notifica e del reperimento degli indirizzi in tempi brevi, la notifica individuale del ricorso sarebbe oltremodo problematica. Si richiede pertanto, all'esito del giudizio cautelare ex art. 700cpc, di essere autorizzati a procedere alla



notifica per pubblici proclami ai controinteressati del ricorso, anche con pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito della Amministrazione.

Per i motivi sopra esposti si chiede che

Voglia il Sig. Giudice in funzione di Giudice del Lavoro

Preliminarmente disapplicare, ai fini del presente giudizio, tutti gli atti propedeutici, istruttori ed endoprocedimentali, anche non conosciuti, che danneggiano le ragioni del ricorrente, finalizzati alla predisposizione della graduatoria definitiva relativa alla stabilizzazione del personale dell'IRCCS Pulejo di Messina di cui è causa di cui del pari si chiede la disapplicazione, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente.

Considerate le violazioni di legge, di circolari e del bando esposte in motivazione,

1) **In via d'urgenza**, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc, al fine di ottenere una decisione anticipatrice di quella definitiva, anche inaudita altera parte, accertare e dichiarare, previa disapplicazione in parte qua della deliberazione n. 793 del 19.10.2023, di approvazione della graduatoria di stabilizzazione in quanto illegittima, e degli atti in epigrafe indicati, il diritto del ricorrente ad essere stabilizzato dall'Irccs e conseguentemente ordinare all'Ente resistente di provvedere all'inclusione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori da stabilizzare ed a riformulare la graduatoria secondo i criteri prestabiliti già indicati in ricorso.

2) **Nel merito**, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità della deliberazione n. 793 del 19.10.2023, di approvazione della graduatoria di stabilizzazione,



che gli Organi preposti alla procedura di stabilizzazione del ricorrente quale OSS dell'IRCSS Bonino - Pulejo di Messina, hanno violato i principi fissati nella legge, nelle circolari e nel Bando di Selezione del predetto personale al fine della sua stabilizzazione

- Accertare, ritenere e dichiarare in conseguenza, che il ricorrente ha diritto alla stabilizzazione de quo in virtù dei motivi esposti, delle omissioni e dei diritti violati di cui al presente ricorso;

- Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente è stato erroneamente collocato al 17[^] posto nella graduatoria definitiva della predetta selezione, pubblicata il 22 Ottobre 2023.

- Accertare, ritenere e dichiarare che lo stesso avrebbe dovuto essere collocato, in virtù dei titoli posseduti ed accertate le violazioni e le carenze delle posizioni degli altri candidati che lo hanno preceduto in graduatoria, al 1[^] posto .

In subordine, qualora non venisse accolto il primo motivo di ricorso, valutate soltanto le graduatorie definitive, accertare , ritenere e dichiarare che lo stesso andrebbe collocato al 3[^] posto in graduatoria secondo le ragioni spiegate nel secondo motivo di ricorso.

In conseguenza, ritenuto fondato il ricorso, disapplicando la Graduatoria pubblicata il 22 ottobre 2023 con delibera n. 793 del 19.10.2023, ordinare all'Ente resistente di riformularla, collocando il ricorrente nella posizione che gli compete in base ai titoli posseduti, una volta completati i dovuti accertamenti e le verifiche delle posizioni di tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione di stabilizzazione ed inseriti nella predetta graduatoria.



Ordinare all' Ente resistente di procedere alla stabilizzazione del ricorrente tra il personale OOSS. dell'Ente resistente che ha promosso la citata procedura.

Con salvezza di spese e compensi.

Il presente procedimento è esente dal contributo in quanto il ricorrente non supera i limiti reddituali come da allegata autocertificazione.

Si producono:

- 1) avviso di stabilizzazione Irccs del 09.02.2023;
- 2) graduatoria deliberazione n. 105;
- 3) avviso con precisazione del 16.02.2023;
- 4) protocollo di intesa del 26.04.2023/ direttiva attuativa Ass. alla salute Regione Sicilia;
- 5) delibera n. 557 del 09.07.2023;
- 6) delibera n. 568 del 12.07.2023;
- 7) nota prot. n. 43887 del 04.08.2023;
- 8) avviso urgente del 28.08.2023;
- 9) deliberazione n. 657 del 07.09.2023;
- 9) graduatoria;
- 10) deliberazione n. 793 del 19.10.2023;
- 11) riscontro Policlinico Foggia;
- 12) deliberazione n. 460 del 07.07.2019;
- 13) procura ad litem Silvestro;
- 14) dichiarazione esenzione c.u. Silvestro;
- 15) carta di identità;
- 16) tessera sanitaria;



Si riserva di depositare con apposite note gli allegati da 9 a 12 per superamento del limite massimo consentito di 30 mb.

Messina li 08/11/2023

Avv. Santi Distefano

Avv. Luigi Casiraro



RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Luigi Casiraro (Codice Fiscale: CSRLGU84R25C351H) nell'interesse e quale difensore di **Silvestro Salvatore** (C.F. SLVSVT92B10C351P) nato a Catania il 10.02.1992 e residente in Linguaglossa (CT), via Della Fornace n. 5, depositata unitamente al ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 5765/2023 R.G. Tribunale di Messina - sez. Lavoro, e allegata al presente atto

NOTIFICO

in data 27 novembre 2023, dalla mia personale casella di PEC registrata presso Reginde luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it, i seguenti documenti:

- 1) ricorso con firma digitale (Nome file: Ricorso Silvestro.pdf.p7m)
- 2) decreto fissazione udienza (Nome file: Decreto di fissazione udienza.pdf.p7m)
- 3) procura alle liti (Nome file: Procura ad litem Silvestro.pdf.p7m)

a **IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"** Istituto di rilievo nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico (C.F. E P.I. 02733700831), in persona del legale rapp.te pro-tempore, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it **corrispondente al domicilio digitale indicato nel pubblico elenco IPA previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, stante la mancata registrazione da parte dell'Ente della propria pec nel Registro PPAA ex D.L. 179/2012 artt.16, comma 12 e 16-ter.**

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n.228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. che l'allegato ricorso ex art. 700 c.p.c., l'allegato decreto di fissazione udienza e l'allegata procura sono copie conformi alle copie informatiche estratte dal fascicolo n. 5765/2023 R.G. Tribunale di Messina - sez. lavoro.

Linguaglossa li 27 novembre 2023

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Luigi Casiraro del foro di Catania.